



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI TRENTO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14/2020

UDIENZA DEL

16/11/2020 ore 10:30

N° 03/02/2021

PRONUNCIATA IL:


16/11/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04/01/2021

Il Segretario

Oriani Bazzanella Oriana M.



riunita con l'intervento dei Signori:

- BIASI FABIO Presidente
- PONTALTI LUCA Relatore
- DE BIASE FREZZA COSTANZA Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 14/2020
depositato il 21/02/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 82/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria di I
GRADO di TRENTO
contro:

difeso da:

BEDETTI SHEILA
VIA MARINO MARIN 8/1 45011 ADRIA

e da

FURLAN BELLA
VIA ROMA 63 45019 TAGLIO DI PO

contro:

A

difeso da:

BEDETTI SHEILA
VIA MARINO MARIN 8/1 45011 ADRIA

e da

FURLAN BELLA
VIA ROMA 63 45019 TAGLIO DI PO

contro:



(segue)

difeso da:
BEDETTI SHEILA
VIA MARINO MARIN 8/1 45011 ADRIA

e da
FURLAN BELLA
VIA ROMA 63 45019 TAGLIO DI PO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
VIA BRENNERO 133 38122 TRENTO TN

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A03AC03736 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A03AC03736 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A03AC03736 IRAP 2011

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 14/2020

UDIENZA DEL

16/11/2020 ore 10:30



Appello nr. 14/2020 avverso la sentenza nr. 82/01/2019 pronunciata il 12.07.2019 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento – sezione 1 – e depositata il 12.07.2019.

Appellante: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO – UFFICIO CONTENZIOSO E RISCOSSIONE

Appellati:

- **V. IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EX LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ... IN LIQUIDAZIONE**

- **... IN QUALITA' DI EX SOCIO ED E LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' ... L IN LIQUIDAZIONE**

- **V. ... H (GIA' ... N QUALITA' DI EX SOCIO DELLA SOCIETA' F. ...**

- **Con riferimento a:**

CORSO ISCRITTO AL NR. 226/2017 - ANNO DI IMPOSTA



Con distinti ricorsi V. ... la società
V. ...) in qualità di ex socio della società
... impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei
confronti della società ... n liquidazione e nei confronti dei
liquidatori personalmente ai quali venivano altresì, contestate, autonome

responsabilità in capo agli stessi ai sensi dell'artt. 36 del D.P.R. 602/73 e art. 2495 Codice Civile.

- L'accertamento dell'Ufficio Fiscale nasceva da una attività indagine di Polizia Giudiziaria, delegata dal Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Padova, nella quale era stata scoperta una associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato ed alla frode fiscale mediante l'utilizzo e/o l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti, associazione capeggiata da V

- In data 27.05.2016 la GdF – Nucleo di Polizia Tributaria di Padova – redigeva un processo verbale di constatazione nei confronti di

- In data 22.05.2013 la _____ srl veniva posta in liquidazione nominandosi quale liquidatore il socio Sa

- Con atto 22.09.2016 la _____ lr revocava il mandato al sig. Sa _____ e nominava nuovo liquidatore il sig. _____

- In data 30.09.2016 veniva approvato dalla società il bilancio finale di liquidazione a cui seguiva la cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 10.11.2016.

- Sulla scorta delle violazioni riscontrate nel processo verbale di constatazione sopra rammentato venivano notificati atti impositivi risultanti in atti e richiamati nel verbale di constatazione, noto alle parti.

- Gli avvisi di accertamento contestavano altresì la responsabilità personale nei confronti di _____, quale amministratore e poi



liquidatore della società e nei confronti di _____ e quale liquidatore subentrato a far data dal 22.09.2016.

- I richiamati V. _____ in proprio ed in qualità di ex liquidatore della _____, nonché _____ in qualità di ex socio e ex liquidatore di _____ srl in liquidazione e la società _____ (già _____) in qualità di ex socio della società _____ di fronte alle contestazioni loro poste presentavano ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado rilevando, a loro dire, una serie di violazioni.

- Replicava tempestivamente l'Agenzia delle Entrate contestando, perché frutto di errori in fatto ed in diritto, quanto dai contribuenti rilevato.

Nella sentenza nr. 75/01/2019 del 15.05.2019 della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento – sezione 1 – si legge che all'udienza del 15.05.2019 la Commissione: *“.....disponeva la separazione del ricorso iscritto al numero 226/2017 – anno di imposta 2011.....”*.

- Con decisione nr. 82/01/2019 dd 12.07.2019 la Commissione Tributaria di primo grado di Trento – sezione 1 – pronunciava, in parziale accoglimento del ricorso in esame:

1) riconosce in parte costi deducibili, come specificato in motivazione, e determina in euro 59.347,00 il maggior imponibile ai fine IRES ed IRAP per l'anno 2011.

2) annulla l'atto impositivo impugnato per la parte in cui si accertano la responsabilità personale di S. e V. e le e avanza pretese nei loro confronti.

3) Rigetta nel resto il ricorso.

4) Dichiara interamente compensate le spese processuali.

- Avverso detta decisione presentava appello la sola Agenzia delle Entrate – non i contribuenti che non si costituivano e non si sono presentati all'udienza fissata avanti ai Giudici di secondo grado.

- Non essendo stata impugnata dai contribuenti la sentenza di primo grado la decisione è diventata irrevocabile nei loro confronti.

- Ma la sentenza è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate solo nella parte in cui il primo Giudice annullava l'atto impositivo impugnato dai contribuenti con riferimento al solo ricorso iscritto al nr. 226/2017 – anno di imposta 2011 - ove veniva contestata la responsabilità personale di S. e V. Sentenza non impugnata in punto quantum.

- L'appello della Agenzia delle Entrate, sul punto, deve essere integralmente accolto. Per i motivi che qui, senza ripetersi, questa Commissione ritiene di ben evidenziare. Soprattutto è esatta la ricostruzione nell'appello ove impugnata la sentenza ritenendola errata laddove, seppur dopo aver riconosciuto la piena fondatezza dei rilievi contestati alla società ha escluso la responsabilità del sig.

del sig. S., quali ex liquidatori, e quest'ultimo anche quale ex socio, per asserite violazioni dell'art. 36 del D.P.R. 602/73 così



come riformulato dall'art. 28 del D.Lgs 175/2014.

- Di contro a quanto dai primi Giudici ritenuta la responsabilità del sig. Veronese e del sig. [redacted], quali ex liquidatori, e quest'ultimo quale ex socio, risulta ampiamente provata:

- Dalla omessa presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, per tre anni consecutivi, negli esercizi 2013, 2014 e 2015, e per altro senza presentare un bilancio finale ante-liquidazione. Come esattamente rilevato ciò rende assolutamente inattendibile il bilancio finale di liquidazione presentato dalla società. Come rilevato dall'Ufficio gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, del fatto che il sig. [redacted] in qualità di amministratore della società, che ha redatto l'ultimo bilancio dal quale si evince un debito verso i soci di euro 276.700,00, successivamente, quale liquidatore ha occultato l'importo predetto dal momento che dal bilancio finale i predetti debiti (crediti verso i soci) sono risultati pari a 0.

In assenza di alcuna prova fornita dai ricorrenti l'Ufficio Fiscale ha legittimamente presunto la restituzione ai soci di tale importo.

La rilevata gestione patologica della società che si è avuta con l'eliminazione del debito della società, esposto nell'ultimo bilancio presentato, non transitato nelle scritture contabili, né confluito nel bilancio finale di liquidazione. Ma sul punto è inutile trattenersi perché la sentenza di primo grado, per mancata impugnazione da parte del contribuente, è diventata definitiva.

QUANTO ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI DUE

LIQUIDATORI DELLA FASHION CAR SRL.

- La Cassazione – Sezioni Unite 651985 - ha stabilito che il liquidatore, valutata la situazione patrimoniale della società, qualora ritenga di non poter soddisfare il debito tributario, se vuole evitare la sua personale responsabilità verso il fisco non ha altra scelta che accantonare le disponibilità e richiedere il fallimento della società. Orbene è chiaro che l'estinzione della società, poi dichiarata, non compromette in alcun modo la posizione e gli interessi dell'Ufficio creditore che prosegue nei confronti dei responsabili societari succeduti nei termini indicati nella norma di riferimento, art. 2495 Codice civile.

- Ulteriori specifici motivi di responsabilità, ex art. 36 comma 1, 3 e 4 D.P.R. 602/73 ed art. 2495 Codice civile in capo ai due liquidatori, nonché socio/amministratore di _____ si evincono da:

1) omessa presentazione per i tre esercizi consecutivi sia del bilancio che delle dichiarazioni fiscali.

2) Il susseguirsi di eventi in tempi brevissimi: nomina a liquidatore prima di Veronese poi revocato con nuovo mandato in capo a _____ - il _____ procede alla proiezione del bilancio finale di liquidazione in data 30.09.2016, a soli pochi giorni della sua nomina, il cui deposito prelude alla cancellazione della società; infatti, nel giro di nemmeno due mesi procedeva a cessare l'attività con la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 10.11.2016.

3) Aver occultato le poste di bilancio nella messa in liquidazione della società.



4) Di fronte alla richiesta avanzata dagli Uffici Fiscali di consegna della documentazione la [redacted] srl, a mezzo email dd 20.05.2016, allegava una denuncia, presentata in data 19.05.2016 dall'amministratore delegato [redacted], di smarrimento di tutta la documentazione "in data e luogo imprecisati" non consentendo quindi agli organi ispettori, in alcun modo, di ricostruire la situazione economia – finanziaria della società.

5) Il fatto che nella nota integrativa allegata al bilancio vengono specificati debiti verso i soci ammontanti ad euro 276.700,00, e senza nessuna altra evidenza contabile l'unica posta del patrimonio netto della società al 30.09.2016 era rappresentata dal capitale sociale di euro 10.500,00.

6) Non è stato spiegato in modo alcuno, l'asserito furto, in luogo e data imprecisata, dell'intera documentazione contabile della [redacted] srl e come si sia passati da un debito della società verso i soci di euro 276.700,00, dichiarato nell'ultimo bilancio presentato, ad un debito verso i soci di euro 0,00 (zero), indicato come saldo iniziale del bilancio finale di liquidazione al 30.09.2016. Correttamente, pertanto, l'Ufficio Fiscale ha ritenuto che la società abbia rimborsato ai soci – pro quota – l'importo di euro 276.700,00 per estinguere il debito scritto in bilancio al 31.12.2012.

Altresì da condividersi le osservazioni dell'Ufficio ove contesta, sul punto, la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Trento per avere quest'ultima ritenuto che l'onere della prova di

ammanco incombeva sulla amministrazione finanziaria. Si richiama l'art. 28 del Decreto "semplificazione fiscale" – D.Lgs 175/2014, modificato con consequenziale art. 36 del D.P.R. 602/73, ove all'art. 28 comma 5 si legge: ".....i liquidatori che non adempiano all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente alla segnalazione di beni ai soci e o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commissionata all'importo di crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.....". Pare pertanto evidente che il legislatore, con l'art. 28 comma 5 del D.Lgs nr. 175/2014 ha rafforzato la tutela del credito tributario nei confronti dei liquidatori dei soci e degli amministratori. In tema di responsabilità dei liquidatori si è modificato il regime dell'onere della prova, ponendo a carico dei liquidatori la presunzione – salva prova contraria, di proporzionalità del valore del denaro dei beni sociali ricevuti in assegnazione alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

- Compete, infatti ai liquidatori ed amministratori provare di non aver leso gli interessi del fisco nell'ambito di una procedura di liquidazione, prova che non hanno dato.

- Conclusivamente deve essere accolto sul punto l'appello della Agenzia delle Entrate. Fermo nel resto.



- Per il principio della soccombenza le spese di secondo grado vengono poste a carico del contribuente nella misura ritenuta equa di euro 3.000,00.

Ciò premesso e motivato, la Commissione Tributaria di II grado di Trento – sezione 2 -


P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio; condanna i contribuenti, in solido, alla refusione in favore dell'Ufficio delle spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 (tremila,00) onnicomprensive.

Trento, 16.11.2020

il Relatore-Estensore

avv. Luca Pontati



il Presidente

Dott. Fabio Biasi

